Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 8 aprile** — **Numero 82**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent ***10*** *— nel Regno cent* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'* ***Estero*** *cent* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha fatto la spedizione degli atti medesimi dal n. 718 al n. 810 dell'anno 1909.

Si avverte poi che i nn. 589, 601, 602 e 603 saranno spediti quanto prima.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento dei predetti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 8 aprile 1910.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 135 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse condizioni generali da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della R. marina, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Bettolo.

Visto, *Il guardasigilli:* Scialoja.

CONDIZIONI GENERALI
da osservare pei contratti di provviste, vendite e lavorazioni per conto della R. marina

PARTE GENERALE

Art. 1.

Le provviste ed i lavori per i servizi della R. marina dovranno essere eseguiti dai deliberatari sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite in queste condizioni generali, che si riterranno far parte sostanziale ed integrante dei contratti, sottomissioni o capitolati particolari.

Quando però nei capitolati particolari fosse inserita qualche condizione contraria alle presenti i deliberatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni particolari che le modificano, ferme restando tutte le altre condizioni generali.

CAPO I.

Appalti e stipulazione dei contratti

Art. 2.

I lavori, le forniture e le vendite sono appaltati, secondo i casi, a seguito di incanto pubblico, di licitazione o di privata trattativa, e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete o ad estinzione di candela vergine, secondo che sarà indicato negli avvisi d'asta, e sotto l'osservanza del suddetto regolamento e delle norme infrascritte.

Art. 4.

Le offerte dovranno essere compilate su carta da bollo da L. 1 ed indicare sotto pena di nullità, in tutte lettere oltre che in cifre, il ribasso o l'aumento che il concorrente intende di fare.

I ribassi e gli aumenti saranno in ragione di un tanto per cento, ma non sarà tenuto alcun conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Nel caso che l'appalto sia suddiviso in più lotti, dovranno essere fatte separatamente offerte per ciascun lotto.

Art. 5.

Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti od a estinzione di candela vergine. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 6.

Non sarà accettata offerta vincolata da clausole, modificazioni o restrizioni alle condizioni generali e particolari di appalto, nè se fosse espressa in termini e limiti indeterminati, nè se l'offerente vi si riferisce semplicemente ad altra offerta fatta da lui stesso o da altri senza enunciare la somma.

Art. 7.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti debbono presentare all'autorità che presiede l'incanto, il certificato comprovante di aver depositato alla Cassa depositi e prestiti od in una sezione di tesoreria provinciale, la cauzione stabilita nel capitolato d'oneri ed indicata nell'avviso d'asta.

Il deposito deve essere fatto in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di Banca, accettati dalle Casse dello Stato come danaro, od in rendita del debito pubblico al portatore valutata al corso del giorno e del luogo del deposito.

Saranno ammessi per il valore effettivo a corso di borsa i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, riconosciuti legali per tale oggetto dalle istruzioni sul servizio del tesoro.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà vincolato presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto: i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti.

Art. 8.

Le dichiarazioni di aver licitato per altri saranno accettate nei tre giorni dopo il deliberamento, purchè risulti dal processo verbale d'incanto che il deliberatario se ne sia riservata la facoltà, e la persona per la quale egli avrà licitato riunisca tutte le condizioni richieste per poter concorrere all'appalto. Ove le dichiarazioni non siano fatte nel detto termine o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti richiesti, l'offerente è considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 9.

I deliberatari debbono presentarsi per la stipulazione del contratto entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva. Mancando a quest'obbligo l'Amministrazione potrà dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo a beneficio dell'erario il deposito prestato per adire all'asta od alla licitazione.

Art. 10.

Per la stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva, nella misura determinata dal capitolato di oneri.

In massima la cauzione è ragguagliata al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto dei lavori o della fornitura, ma l'Amministrazione potrà, secondo le circostanze, stabilirla anche in quota maggiore.

La cauzione per le vendite è ragguagliata al venti per cento del valore degli oggetti venduti, calcolando gli aumenti ottenuti negli incanti o nelle licitazioni.

La cauzione dovrà risultare dalla quietanza di versamento fatto alla Cassa depositi e prestiti, o presso una sezione di tesoreria provinciale, ed a costituirla sono ammessi i valori ed i titoli di cui al precedente art. 7.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga conveniente e non siano consegnate all'impresario cose appartenenti allo Stato, potrà essere accettata una cauzione personale con approbatore, ma tale facoltà dovrà risultare espressamente dai capitolati particolari.

Per cauzione definitiva potrà essere vincolato il deposito provvisorio prestato per adire all'asta.

Sarà cura dei deliberatari, dopo approvato il contratto, di compiere le formalità necessarie per il passaggio in definitivo del deposito riguardante forniture o lavori di durata eccedente i tre mesi.

Art. 11.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonchè del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'impresario inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 12.

La cauzione sarà svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali.

Quando l'impresa fosse duratura per più anni, oppure quando si trattasse di forniture di molta importanza e composte di più partite distinte le une dalle altre e per quantità definite, potrà il Ministero ordinare la restituzione di parte della cauzione a misura che sarà adempita la fornitura di ciascun anno, o di una o più par-

tite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte dell'impresa che resta ancora da adempiere.

Art. 13.

Sono a carico del deliberatario le spese tutte del contratto, quelle di asta, di stampa (compresa quella del capitolato speciale se sarà fatto), di bollo e registro, delle copie del contratto che fossero da lui richieste o che servissero per uso dell'Amministrazione.

Sono pure a di lui carico le spese occorse per gli incanti precedentemente dichiarati deserti, tenutisi in base al capitolato d'oneri da esso accettato.

La tassa di registro è regolata dalla legge vigente al momento della registrazione.

Ove al termine dell'impresa l'ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista dal contratto, il fornitore avrà diritto alla restituzione della tassa di registro pagata in eccedenza.

La restituzione sarà fatta dalla ricevitoria del registro presso la quale fu pagata la tassa, ed a tale scopo il fornitore dovrà presentare domanda alla rispettiva Intendenza di finanza, su carta da bollo da L. 0.60, corredandola di apposita dichiarazione che gli sarà rilasciata dall'ufficio che ha stipulato il contratto.

Non sarà fatto luogo a restituzione se la domanda non sia presentata entro sei mesi dalla liquidazione finale.

Qualora, poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che sia dovuto per tassa di registro, nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione, finchè non abbia soddisfatto a tale obbligo.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percette, qualora il contratto venga risoluto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza.

Art. 14.

L'approvazione del contratto, in conformità dell'art. 110 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dovrà esser data nel termine di tre mesi dal giorno della sua stipulazione.

In caso di ritardo oltre il detto termine l'aggiudicatario avrà diritto di ottenere lo scioglimento del contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di contratto che in base al primo capoverso dell'art. 13 avesse eventualmente pagate.

Parimente l'aggiudicatario non avrà diritto che al rimborso delle spese come sopra, qualora l'Amministrazione, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 120 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si astenga dall'approvare e rendere eseguibile il contratto stesso, quantunque riconosciuto regolare.

Art. 15.

Nel contratto l'impresario dovrà, per tutti gli effetti del contratto stesso, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede lo stabilimento od uno degli stabilimenti marittimi per conto del quale o dei quali deve essere eseguita la provvista od il lavoro: il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta.

Designerà inoltre la persona o persone che saranno da lui incaricate di rappresentarlo nella esecuzione del contratto nella sede o sedi dipartimentali.

L'Amministrazione si riserva però la facoltà di ritirare il permesso di accedere nei RR. stabilimenti a quei rappresentanti che avessero dato luogo a lagnanze, senza che l'aggiudicatario od i rappresentanti possano per questo sollevare contestazioni di sorta.

Tutte le intimazioni o notificazioni dipendenti dal contratto potranno essere fatte all'impresario, alla persona designata all'esecuzione del contratto od al domicilio eletto.

CAPO II.

Esecuzione dei contratti

Sezione I.

Modo di eseguire le provviste e lavori.

Art. 16.

Le forniture, i lavori ed i trasporti devono essere eseguiti entro il termine stabilito dalle condizioni particolari, ovvero dalla richiesta dell'Amministrazione, quando si tratta di provviste o lavori da farsi di volta in volta su domanda della stessa.

Nel primo caso i termini decorrono dalla data di ricevuta della partecipazione di approvato contratto, nel secondo dalla data di ricevuta della richiesta, in modo che l'impresario abbia disponibile per l'esecuzione della fornitura o lavoro tutto il tempo per essa consentito dalle condizioni particolari o dalla richiesta.

Le notificazioni o le richieste sono date per iscritto, ed i deliberatari sono tenuti ad accusarne subito ricevuta.

Mancando a tale obbligo, senza che siano date plausibili giustificazioni, l'Amministrazione calcolerà d'ufficio la decorrenza dei termini, tenuto conto del tempo ordinariamente necessario per l'arrivo della corrispondenza.

Art. 17.

I materiali e gli oggetti provvisti dai fornitori dovranno essere consegnati a loro diligenza, rischio e pericolo, e liberi da ogni spesa nelle sale delle Giunte di ricezione od in quelle località dei RR. arsenali che saranno loro indicate dalle autorità competenti quando non contemplate dal contratto. Quindi tutte le spese di trasporti, noli, dazi nazionali e comunali, e diritti di ogni sorta sono a carico del deliberatario.

Tuttavia, qualora fra l'atto del deliberamento ed il compimento dell'impresa siano stati per fatto del Governo stabiliti, accresciuti, diminuiti od aboliti alcuni dazi a carico dei materiali o degli oggetti appaltati, nella liquidazione finale dell'impresa si terrà conto a credito od a carico dell'appaltatore della perdita o del vantaggio che da tali fatti gli sarà provenuto.

Nessun compenso però il deliberatario potrà pretendere per qualsiasi titolo, o pretesto d errore nei prezzi fissati nel capitolato o nell'offerta, qualunque siano le variazioni che possano succedere nei medesimi in comune commercio durante l'impresa.

Art. 18.

I materiali provvisti dai fornitori in eseguimento dei loro contratti non potranno essere introdotti negli stabilimenti della R. marina che in seguito a permesso scritto dell'autorità competente, dato dietro presentazione delle fatture o distinte che dovranno in precedenza essere comunicate in triplice copia.

In questi documenti saranno indicati la qualità del materiale conforme alla dicitura del contratto o sottomissione, richiesta od altra ordinazione - la quantità, il peso lordo e netto, il prezzo e l'importo, come pure i marchi e segni riportati dai materiali, dalle casse, botti, colli, ecc., che li contengono.

Art. 19.

Nessun materiale alienato dalla R. marina potrà essere estratto dai Regi arsenali se prima non sia prodotto il certificato comprovante il versamento del prezzo della vendita in una sezione di tesoreria.

Tuttavia, quando all'atto del ritiro del materiale si riscontrassero lievi differenze in più in confronto colle quantità preventivate, potrà la competente direzione autorizzare in via eccezionale il versamento del valore eccedente nella Cassa dipartimentale, che provvederà per l'immediato passaggio in tesoreria.

Nel caso di materiali di proprietà della R. marina consegnati all'assuntore di una impresa per essere riparati o trasformati, questi

prima di ritirarli dovrà provare di aver versato nelle Casse dello Stato l'equivalente del loro importo, secondo la perizia che sarà fatta dalla competente direzione.

Art. 20.

Le provviste da eseguirsi devono essere, per bontà, qualità, forma e dimensioni delle condizioni previste nei capitolati particolari, ed in difetto di specificazione, secondo quelle riconosciute in comune commercio.

Per le provviste fatte dietro richiesta, potrà essere accordata dalla competente direzione una tolleranza di un ventesimo in più o in meno, per la differenza che possa risultare fra le quantità richieste e quelle provviste.

Nelle provviste di materiali di eguale specie o natura stabilite nei capitolati d'oneri in quantità determinate, ma distinte in categoria a seconda delle dimensioni, forma, peso od altro, tale tolleranza, se non stabilita nelle condizioni particolari, sarà pure di un ventesimo in più o in meno nelle singole categorie, ma l'ammontare totale delle provviste non dovrà eccedere quello previsto nel contratto.

Le eccedenze delle provviste rimesse, che oltrepassassero il limite del ventesimo od altro che fosse stabilito nei capitoli particolari, dovranno essere ritirate dallo stabilimento in cui furono introdotte, nei termini stabiliti per il ritiro degli oggetti rifiutati, altrimenti il fornitore andrà incontro alle stesse penalità stabilite per il ritardo nel ritiro di queste.

Art. 21.

Nelle provviste a richiesta, se non sia diversamente determinato nelle condizioni particolari, s'intenderà che l'Amministrazione sia tenuta ad ordinare almeno sino a quattro quinti dell'ammontare presunto del contratto.

Nei contratti comprendenti provviste a richiesta ed a quantità fissa, tale obbligo da parte dell'Amministrazione si riterrà soddisfatto quando la parte ordinata a richiesta, con la parte a quota fissa, raggiunga il detto limite di quattro quinti.

In tutti i contratti riferentisi a lavori od a provviste, sia a richiesta, sia a quantità fissa, sia in forma mista, l'assuntore, se richiesto, sarà tenuto ad eseguire lavori o provviste addizionali al contratto principale per un'importo non eccedente il quinto dell'ammontare preventivato nel contratto stesso.

Le ordinazioni in conto del quinto in più devono però essere preventivamente autorizzate dal Ministero.

Art. 22.

Le condizioni particolari o le richieste stabiliscono se il quantitativo del materiale da esse contemplato debba essere consegnato in una sola volta od a rate. Fissata questa misura il provveditore non avrà diritto a chiedere introduzioni di partite in conto, e se richieste, potranno essere rifiutate dalla direzione competente, salvo che nell'interesse stesso dell'Amministrazione sia conveniente autorizzarle.

Sezione II.

Collaudo ed accettazione.

Art. 23.

I materiali e gli oggetti provvisti non passano in proprietà della R. marina e gli aggiudicatari non acquistano diritto al pagamento del prezzo se prima non sono stati verificati ed accettati dalla giunta di ricezione istituita presso ogni arsenale o stabilimento marittimo.

L'eseguimento dei lavori è accertato dalle competenti direzioni.

Art. 24.

Il collaudo preventivo, eseguito negli stabilimenti degli assuntori dagli uffici tecnici di vigilanza o da delegati della R. marina, s'intende fatto di regola per conto delle giunte di ricezione dipartimentali.

Perciò le Giunte stesse possono limitare il loro compito all'accertamento delle quantità e dei danni che si fossero verificati durante il trasporto e che potrebbero motivare il rifiuto della merce.

Nel caso di discrepanza fra i certificati di collaudo degli uffici tecnici e gli accertamenti delle Giunte, il verbale di accettazione sarà compilato unicamente in base agli accertamenti stessi.

Art. 25.

Gli impresari ed i loro rappresentanti sono avvertiti in tempo perchè possano assistere alle operazioni della Giunta, del pari che alla pesatura e misurazione dei materiali od all'accertamento dei lavori.

Art. 26.

Quando gli impresari od i loro rappresentanti, essendo stati invitati, non si fossero presentati in tempo, la Giunta procederà alle proprie operazioni, ed i medesimi non potranno reclamare contro le decisioni della Giunta, nè contestare l'esattezza dei pesi o delle misurazioni.

I registri dell'Amministrazione fanno fede della spedizione del suddetto invito, e non potranno dall'assuntore farsi valere eccezioni di non recapito, di assenza o simili.

Art. 27.

L'esame degli oggetti provvisti verrà fatto sottoponendoli a quei saggi che saranno determinati nelle condizioni particolari di ciascun contratto, e in difetto la Giunta di ricezione procederà a quelle prove che riterrà necessarie, senza che il fornitore possa reclamare contro la natura dei saggi da essa Giunta voluti, oppure verrà fatto con la scorta dei campioni, modelli o disegni stabiliti, qualora sia così espresso nelle condizioni particolari.

Art. 28.

Per gli assaggi, le Giunte di ricezione potranno ricorrere all'opera dei laboratori della R. marina o di altre pubbliche Amministrazioni e valersi dei risultati da questi ottenuti per emettere il loro giudizio.

Non potranno però i fornitori pretendere nuove perizie in contraddittorio con quelle fatte proprie dalla Giunta di ricezione.

Art. 29.

I campioni, modelli o disegni che devono servire di norma per l'esame e la ricezione dei materiali e degli oggetti da fornire saranno muniti del sigillo o marchio della R. marina.

Detti campioni, disegni, ecc., sono visibili, prima dell'aggiudicazione, nei luoghi indicati negli avvisi d'asta a qualunque persona che si presenti per prenderne cognizione.

Il deliberatario avrà diritto di chiedere all'atto della firma del contratto, di apporre il suo sigillo sui detti campioni, disegni, ecc. Quando non credesse di valersi di tale facoltà, non potrà in seguito contestare l'identità dei campioni impiegati nel collaudo.

Art. 30.

Le Giunte di ricezione sottoporranno alle prove, ed a loro scelta, quelle quantità di materiali che reputeranno necessarie, senza che il provveditore possa perciò elevare contestazioni o pretese di sorta.

I materiali consumati nelle prove saranno pagati soltanto se accettati.

Qualora però i primi esperimenti eseguiti diano risultati sfavorevoli potrà il fornitore domandare che non si facciano ulteriori prove per risparmio d'inutile sciupio di materiali, considerando in tal caso la merce definitivamente rifiutata senza diritto ad appello.

Art. 31.

Salvo che sia determinato il contrario, nelle condizioni particolari le casse, i barili, le tele d'imballaggio, ecc., che contengono gli oggetti provvisti, resteranno di proprietà della R. marina, senza indennità alcuna pel fornitore.

Quando la loro resa sia stabilita dalle condizioni particolari, la competente direzione fisserà un termine per il ritiro, trascorso il quale sarà fatto luogo alla vendita colle formalità stabilite dal 2° comma del seguente art. 34.

Art. 32.

Gli impresari od i loro rappresentanti che credessero di interporre appello alla Giunta superiore contro le decisioni della Giunta ordinaria, devono farne domanda alla competente direzione o sotto direzione, entro due giorni dalla partecipazione dell'avvenuto rifiuto, non compresi i festivi.

Art. 33.

Le decisioni della Giunta superiore di ricezione sono definitive ed inappellabili. Contro di esse non sono ammessi ricorsi al Ministero, e quantunque presentati non sospendono il corso dei termini stabiliti dalle condizioni particolari per la sostituzione ed estrazione dei materiali rifiutati.

Art. 34.

I materiali e gli oggetti rifiutati dovranno essere ritirati dallo stabilimento nel quale furono introdotti nel termine che sarà indicato nelle condizioni particolari, ed in difetto, entro dieci giorni dalla partecipazione del rifiuto.

Trascorsi venti giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine o di quello fissato nelle condizioni particolari, senza che l'assuntore abbia ritirato i materiali rifiutati, la competente direzione potrà, previa intimazione d'ufficio, procedere alla vendita, per mezzo di pubblico banditore, dei materiali stessi, a spese e rischio dell'assuntore medesimo.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e la multa per ritardata estrazione, sarà posto a disposizione del provveditore.

Art. 35.

La sostituzione di altri materiali od oggetti ai rifiutati dovrà essere fatta entro il termine che sarà indicato nelle condizioni particolari; nel silenzio tale termine sarà eguale alla metà del tempo assegnato per la consegna.

Sezione III.

Tempo utile per eseguire i lavori e le provviste.

Art. 36.

Le provviste non si avranno mai per compiute in tempo utile se non saranno introdotte prima che scada il termine stabilito nelle condizioni particolari o nelle relative richieste, fatte in conformità di quanto sarà stabilito in dette condizioni particolari

Art. 37.

Delle provviste introdotte in tempo debito si computeranno però solo le quantità che saranno accettate dalla Giunta di ricezione: per le quantità rifiutate il tempo utile per la sostituzione è quello indicato all'art. 35.

Art. 38.

La provvista di una macchina non si avrà per compiuta in tempo utile se le parti che debbono comporre l'intero apparecchio non saranno tutte introdotte nei termini prefissi, salvo che venga diversamente previsto nelle condizioni particolari.

Sezione IV.

Varianti ai contratti.

Art. 39.

In casi eccezionali, e quando l'interesse del servizio lo consigli, potrà l'Amministrazione ordinare al fornitore di procrastinare la consegna di tutti o parte dei materiali aggiudicatigli, per un termine non maggiore di giorni trenta (30), senza che il fornitore possa per tale ritardo elevare alcuna pretesa di indennità o simile.

Art. 40.

Se durante l'esecuzione di un lavoro o di una fornitura sopravvengono circostanze impreviste che ne ritardino il compimento, come scioperi, incendi, avarie, naufragi od altre consimili, gli assuntori sono tenuti a darne immediato avviso all'ufficio di vigilanza od alla competente direzione. In difetto di tale avviso non potranno tali incidenti essere in seguito invocati come forza maggiore per giustificare il ritardo.

Art. 41.

Su domanda dell'assuntore la competente direzione potrà prorogare i termini di consegna sino a trenta giorni, sempre quando le esigenze del servizio lo consentano e le ragioni addotte siano, dalle direzioni stesse, ritenute attendibili.

Nessuna proroga per tempo superiore ai trenta giorni potrà essere consentita senza autorizzazione del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande di proroga presentate dopo scaduto il termine contrattuale per l'eseguimento dell'impresa.

Art. 42.

Nessuna variante del contratto potrà essere consentita senza la autorizzazione del Ministero ed il consenso dei fideiussori od approbatori che eventualmente fossero intervenuti al contratto.

Art. 43.

L'assuntore non potrà nemmeno in parte cedere l'impresa senza il preventivo formale consenso del Ministero. Durante l'impresa non potrà neppure cedere i di lui crediti verso l'Amministrazione, in dipendenza dell'impresa stessa, senza il consenso del Ministero.

Sezione V.

Penalità e scioglimento di contratto.

Art. 44.

Nel caso di non compiuta obbligazione nei termini prestabiliti, o quando i materiali od i lavori presentati in surrogazione di quelli rifiutati siano nuovamente rifiutati, l'Amministrazione sarà in facoltà di decidere:

a) o che la totalità o parte dei lavori o dei materiali rimasti ad eseguire o a provvedere, sieno in tutto o in parte nuovamente appaltati, od affidati a trattativa privata per conto, a spese ed a rischio dell'assuntore. Il maggior prezzo, se ne sia il caso, gli sarà addebitato, ed il lavoro o la provvista saranno computati in conto del contratto.

Non avrà invece l'assuntore diritto a profittare dei minori prezzi che si fossero ottenuti in confronto con quelli del contratto;

b) o che siano accettati i materiali e gli oggetti quantunque consegnati o sostituiti con ritardo, ma in tal caso saranno applicate le penalità previste dalle condizioni particolari.

Nel silenzio di queste, le penalità saranno di L. 2.50, 5, 7.50 e 10 per ogni cento lire di valore dei materiali provvisti o sostituiti con ritardo, a seconda che il ritardo sia o superi rispettivamente cinque, dieci, quindici e venti giorni.

Tale penalità sarà applicata separatamente per il ritardo alla consegna e per il ritardo alla sostituzione. Le identiche penalità, se non previste dalle condizioni particolari, saranno applicate per il ritardo nel compimento dei lavori;

c) o di ritenere senz'altro decaduto l'assuntore dal diritto di completare la provvista od il lavoro, assoggettandolo al pagamento di una penalità ragguagliata al dieci per cento del valore della parte d'impresa rimasta incompiuta.

Nei contratti a richiesta tale decadenza, con la conseguente applicazione di penalità sull'importo dei lavori o provviste ordinati e non compiuti, potrà essere pronunciata quando l'impresario si trovi inadempiente nell'esecuzione di una o più richieste, il cui ammontare complessivo ecceda il decimo dell'importo totale dell'impresa.

Art. 45.

Ritardando il provveditore ad estrarre dai RR. arsenali o cantieri marittimi i materiali rifiutati sarà assoggettato alle penalità comminate dalle condizioni particolari.

Nel silenzio, le penalità saranno identiche a quelle previste dalla lettera *b*) dell'art. 44, a seconda che il ritardo sia di cinque, dieci quindici o venti giorni. Dopo il ventesimo giorno di ritardo, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita dei materiali non ritirati, nel modo indicato all'art. 34.

Art. 46.

Nel caso che il fornitore introduca nei RR. stabilimenti materiali eccedenti il quantitativo stabilito dalle condizioni particolari o dalle richieste, e per tale motivo rifiutati, esso sarà passibile di una penalità ragguagliata al cinque per cento del valore dei materiali stessi, salvo che si tratti di quantità trascurabili, che a giudizio della Giunta non costituiscano ingombro e non rientrino nella tolleranza prevista dall'art. 20.

Art. 47.

Tutte le penalità comminate dai precedenti articoli per l'introduzione delle eccedenze, per il ritardo alla consegna, alla sostituzione ed alla estrazione, saranno conteggiate separatamente, e concorrendo insieme, addebitate cumulativamente allo assuntore, ma il loro ammontare complessivo non dovrà superare il dieci per cento dell'ammontare totale presunto dall'impresa. La differenza di prezzo che dovesse essere addebitata all'impresario per acquisti o lavori eseguiti in suo danno sarà conteggiata all'infuori ed in di più di dette penalità.

Le penalità ed il maggior prezzo saranno ritenuti sui crediti liquidi dell'impresario, anche se dipendenti da altre imprese con l'Amministrazione, ed in mancanza, sulla cauzione, senza bisogno di diffidamento, costituzione in mora, od altre formalità giudiziarie.

Non bastando, rimarranno impregiudicati i diritti dell'Amministrazione ad esercitare l'azione per la rivalsa delle somme ancora dovute.

Art. 48.

Nei contratti aventi per oggetto l'eseguimento di lavori nell'interno degli arsenali e cantieri marittimi od operazioni di trasporto o movimento di materiali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, pagando il decimo dell'importo dei lavori o delle operazioni che rimarrebbero da compiere ad espletamento del contratto.

Sezione VI.

Pagamenti.

Art. 49.

Il pagamento dei lavori e delle provviste è fatto per mezzo di mandati emessi dall'Amministrazione o sulle tesorerie del Regno ovvero sulle Casse dipartimentali nei casi previsti da speciali regolamenti.

Le provviste sono comprovate dai verbali di accettazione delle Giunte di ricezione ed i lavori dai certificati delle apposite Commissioni contemplate all'art. 23.

All'uopo gli impresari provvederanno in tempo le marche da bollo da L. 0.60 da apporsi sui verbali e la carta da bollo da L. 0.60 per la compilazione dei certificati.

Art. 50.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'assuntore di pretendere indennità speciali o di chiedere lo scioglimento del contratto.

Tuttavia se il ritardo nei pagamenti eccedesse cinque mesi dalla data di consegna o sostituzione dei materiali o dalla data di espletamento dei lavori, ovvero superasse tre mesi dalla data di accettazione, sarà dallo spirare di questi termini corrisposto sulla somma dovuta e non pagata l'interesse del 4 0|0 all'anno, per tutta la durata del ritardo, e cioè sempre quando questo non sia derivato o dal fatto dell'impresario stesso, per non avere in tempo prodotti i documenti richiestigli dall'Amministrazione per giustificare il pagamento, ovvero da atto notificato all'Amministrazione da terzi per trattenere il pagamento delle somme.

Sulle somme contestate sarà pagato lo stesso interesse quando il ritardo superi i due mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto approvante l'atto con il quale sono state risolute le contestazioni.

Art. 51.

Trascorsi due anni dalla emissione del mandato di saldo, non saranno ammessi reclami per restituzione di multe inflitte in dipendenza dei patti contrattuali, o per pagamento di interessi che fossero dovuti a termine dell'articolo precedente.

Roma, 13 marzo 1910.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
BETTÒLO.

Il numero 146 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse aggiunte al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

BETTOLO.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Aggiunte al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

1. Nella tabella *C*, colonna « categorie, specialità, funzioni, ecc. », al n. 4 in armamento, armamento ridotto o riserva sia aggiunta la seguente dicitura:

« Capi di 1ª classe imbarcati espressamente e nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento su navi da battaglia di 1ª o 2ª classe oppure designati, sempre in detti limiti, a disimpegnare il servizio stesso in seguito ad ordine del giorno del comando di bordo ».

2. Nella tabella *D*, in corrispondenza del n. 9 nella colonna « grado » la dicitura « Comuni » sia sostituita con le seguenti:

« Comuni di 1ª classe;

« Comuni di 2ª classe ».

Nella colonna « misura dell'assegno » in corrispondenza del Comune di 1ª classe inserire la cifra 0.10 e in corrispondenza del Comune di 2ª classe la cifra 0.20 togliendo la cifra unica 0.20 ora esistente in corrispondenza della dicitura « Comuni ».

3. Nella tabella *D* è aggiunto il seguente maggiore assegno n. 5-*bis*:

« Ai Comuni della categoria timonieri L. 0.10 - Non cumulabile con altri soprassoldi eccettuati quelli n. 11 (armamento) della tabella *C* e n. 13 (armamento ridotto o riserva) della tabella stessa ».

Roma, 24 marzo 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
BETTÒLO.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 5 dicembre 1909:

Foà Giorgio, ragioniere di 3ª classe è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° dicembre 1909.

Con R. decreto del 27 febbraio 1910:

Cellai cav. Augusto, archivista capo, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Mazzara Luigi, applicato di 1ª classe è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute a decorrere dal 15 febbraio 1910, con l'annuo assegno di L. 833.33.

Regie avvocature erariali.

Con R. decreto del 30 gennaio 1910:

Rossi comm. Raffaele, vice avvocato erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 8000 a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Gaetani cav. Nunzio, vice avvocato erariale, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, per merito, con l'annuo stipendio di L. 7000 a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Conte cav. Ernesto, sostituto avvocato erariale di 1ª classe, è nominato vice avvocato erariale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000 a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Taranto avv. Roberto, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Loi cav. Amedeo — Albanese Ruggiero avv. Giovanni — Abrignani-D'Ondes avv. Francesco — Bianca avv. Pasquale — Giura avv. Peppino — Ortona avv. Augusto - Longo avv. Amedeo, sostituti avvocati erariali aggiunti di 1ª classe, sono nominati sostituti avvocati erariali di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4000 a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Beltrami-Quattrocchi avv. Luigi — Ghirardini avv. Carlo — Samuelli avv. Luigi, sostituti avvocati erariali aggiunti, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 3000 a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Bronzini avv. Giuseppe, sostituto avvocato erariale aggiunto, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Guarneri avv. Luigi — Tessitore avv. Vincenzo, sostituti procuratori erariali, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Barletti avv. Vincenzo — Palmisano cav. avv. Giuseppe, sostituti procuratori erariali, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Carbonelli-Letino avv. Carlo — Bracco avv. Giuseppe — Bruzzese avv. Carlo — Castrò avv. Angelo — Corsale cav. avv. Giuseppe, sostituti procuratori erariali, aggiunti, sono nominati sostituti procuratori erariali di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

Con R. decreto del 24 febbraio 1910:

Lombardo avv. Luigi — Barbera avv. Alfredo, sono nominati sostituti procuratori erariali aggiunti, per esame di concorso, con l'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° marzo 1910.

Con R. decreto in data 3 marzo 1910:

Giannini Orazio, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1910.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 5 dicembre 1909:

Giacoboni Sebastiano, ragioniere di 3ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 dicembre 1909.

Con R. decreto del 27 febbraio 1910:

Genoviva, ragioniere di 3ª classe, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego a decorrere dal 1° ottobre 1909.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

In tutti i decreti Reali e Ministerali riguardanti la carriera d'impiego del signor Mazzoni Iginio, ufficiale di scrittura di 4ª classe, il nome del medesimo è rettificato in quello di Icilio, in conformità dell'atto di nascita.

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Con decreto del ministro del tesoro in data 2 aprile 1910, il signor dott. Tito Morandotti, notaio, residente ed esercente in Pavia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 176,808 per L. 450 (corrispondente al n. 857,771 del già consolidato 5 0[0 di L. 600) al nome di Rossi *Cristina* fu Eugenio, moglie di Lampo Giorgio, domiciliata in Genova, con vincolo per dote della titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi *Albertina-Geronima-Cristina* fu Eugenio, moglie di Lampo Giorgio, con vincolo per dote della titolare, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, di L. 52.50 n. 126,530 (proveniente dalla conversione di quella n. 680,685 di L. 70, consolidato 5 0[0), al nome di *Pascal* Ester *Mical* fu Davide, minore, sotto la patria potestà della madre Luigia Pey-

ran di Abramo, domiciliata in Perrero (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pascal Mical* Ester fu Davide, minore, sotto la patria potestà della madre Luigia Peyran di Abramo, domiciliata in Perrero (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 352,851 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 1,228,910 già consolidato 5 0[0) per L. 150-140, al nome di Cuneo *Eugenia-Emilia* fu Andrea, moglie di Pareto Giovanni di Antonio, domiciliata a San Colombano Certenoli (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cuneo *Emilia-Eugenia* fu Andrea, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, n. 459,458 per L. 903.75 - 843.50, al nome di Zamboni *Giuseppe* fu Augusto, minore, sotto la tutela di Bodeo Carlo fu Pietro, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zamboni *Augusto-Umberto-Giuseppe* fu Augusto, minore, sotto la tutela di Bodeo Carlo fu Pietro, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 aprile, in L. 100.58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 aprile 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,09 78	103,22 78	104,09 58
3 1/2 % *netto*	104,66 19	102,91 19	103,72 39
3 % *lordo*	71,43 33	70,23 33	71,38 74

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'attentato di Ipek fu considerato come un fatto isolato attribuibile alla malvagità d'un solo, per quanto mosso da fanatismo politico-religioso.

Com' è noto, il governatore di Ipek, Hakky bey, mentre attraversava una delle strade principali della città insieme a Rushdi bey, preso a colpi di rivoltella rimase morto e Rushdi bey rimase ferito. L'assassino, protetto dalla folla, potè sottrarsi alla giustizia. Se i fatti si fossero limitati all'attentato, per quanto deplorevoli, non avrebbero rivestito grande importanza politica, ma l'attentato essendo stato compiuto nel giorno stesso del comizio rivoluzionario di Pristina, ha più gravemente impressionato il Governo turco, che, come si apprende dai telegrammi più sotto, ha dovuto proclamare lo stato d'assedio a Pristina.

Ora conviene ricordare che nel comizio tenutosi a Pristina, al quale convennero parecchie migliaia di persone, si fecero discorsi contro la Costituzione e si dichiarò che gli albanesi non pagheranno le nuove imposte, non permetteranoo l'apertura delle scuole e delle ferrovie e non obbediranno al divieto di portare le armi.

Questi i precedenti che si riferiscono ai più gravi avvenimenti intorno ai quali informano i seguenti telegrammi:

Vienna, 7. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Salonicco: Il Consiglio di guerra di Salonicco ha sospeso le sue sedute fino a nuovo ordine, perchè regna in tutto il vilayet calma perfetta.

Il Governo ha fatto proclamare lo stato di assedio a Pristina perchè l'insurrezione guadagna terreno. Sono state prese nuove importanti misure militari; si procede alla concentrazione di 12 battaglioni.

Costantinopoli, 7. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di applicare lo stato d'assedio a tutto il Sangiaccato di Pristina e di costituire subito i Consigli di guerra, di ordinare al comandante superiore Chefket Turgut Pascià di disperdere con la forza gli insorti, di arrestare gli istigatori della rivolta e ricondurre nei loro paesi i profughi.

Il Consiglio dei ministri ha deciso inoltre di fare il censimento della popolazione, di impiantare il catasto, di introdurre il servizio militare e di riscuotere i dazi anche in Albania.

Costantinopoli, 7. — Si conferma ufficialmente che un vivo com-

battimento è avvenuto a Pristina tra albanesi e truppe turche. Mancano particolari. Secondo le voci raccolte i turchi sarebbero stati sconfitti dopo due ore di combattimento. Due altri battaglioni lascerebbero oggi Costantinopoli.

Si conferma pure che gli albanesi si sono impadroniti a Pristina di due cannoni, uno dei quali con accessori e munizioni. Si dice che le perdite dei turchi siano considerevoli.

Gli albanesi dichiarano che il movimento dell'Albania non è reazionario, ma che esso è stato causato da risentimento per la spedizione di Djavid pascià, effettuata l'anno scorso, dalle vessazioni dei funzionari locali e dall'imposizione di tasse.

Londra, 7. — I giornali hanno da Costantinopoli:

Secondo dispacci da Pristina le truppe avrebbero molto sofferto nello scontro del 4 corrente cogli albanesi. Essendo arrivati sei battaglioni di rinforzi, sono riuscite il giorno seguente a tenere in iscacco gli insorti.

Attualmente vi è una tregua. Sembra che gli albanesi attendano pure rinforzi.

I soldati feriti rientrano a Pristina.

Costantinopoli, 7. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di inviare in Albania 16 battaglioni del 3° corpo e 18 del 1° corpo, compresi i battaglioni già partiti. Il comando delle truppe è stato affidato al generale Chefket Torgout.

Le truppe sono entrate in Pristina. La città e i dintorni sono calmi.

Tutte le comunicazioni sono state ristabilite. I rivoltosi sono stati dispersi e si sono dati alla fuga.

Nella battaglia del 5 corrente i rivoltosi si erano impadroniti di due cannoni ma le truppe riuscirono a riprenderne uno.

Costantinopoli, 7. — (Ufficiale). — Nello scontro avvenuto il 5 a Pristina vi sono stati 4 soldati morti e 7 feriti.

Le truppe turche hanno perduto un cannone.

***

Il *Corriere della Sera* ha ricevuto un diffuso telegramma da Addis-Abeba intorno agli ultimi avvenimenti politici interni per la successione al trono succintamente riferiti dagli altri telegrammi che abbiamo pubblicato. Il corrispondente scioano del *Corriere* non mostra allarmarsi per i preparativi di guerra che vede fare intorno a lui per le ragioni che espone.

Ras Oliè, convinto che la reggenza medita di sopprimerlo e di sopprimere con lui l'ultimo e certamente il più ingombrante campione del tramontato Governo di Taitù, sembra deciso a resistere con le armi allo Scioa. Benchè seriamente infermo, Oliè ha riunito nella piana di Bascia ed ha spinto sulle montagne che la separano da quella di Uecialli, non lungi dalla rocca di Dess Ill, la capitale del dominio di Ras Micael, il fiore della sua forza armata.

L'interruzione della linea telegrafica italo-etiopica durante due giorni, dovuta alle sue speciali e precarie condizioni non a una misura precauzionale dei ribelli, fece propalare ad Addis Abeba la notizia che un conflitto fosse già avvenuto fra ras Oliè e ras Micael, ma in effetto gli avvenimenti non sarebbero ancora giunti a una fase risolutiva.

La reggenza sembra decisa a togliere ad Oliè il governatorato generale del Tigrè, comando che del resto egli teneva nominalmente soltanto, non essendosi mai mosso da Martò, la sua capitale, situata nel cuore montuoso dell'Yeggiù.

Si tiene segreto il nome del nuovo governatore tigrino, ma non è da escludersi che la scelta cada sul Degiac Gabre Sellassiè, il capo di cui vi parlai diffusamente nei giorni scorsi, avendo egli rappresentato una parte preponderante nel pronunciamento contro Taitù ed essendosi fatto notare per la vivacità del suo atteggiamento favorevole all'Italia.

Dalla capitale partirono rinforzi con artiglierie e mitragliatrici e 15,000 fanti. Dovrebbero raggiungere Abatè, designato al comando particolare di tale rinforzo scioano.

Da parte sua ras Micael lanciò ai suoi Uollo Galla un suggestivo bando incitandoli a preparare armi e provviste, e adunò nella conca di Dessiè la sua numerosa cavalleria.

Il corrispondente espone a questo punto diverse considerazioni per le quali non azzarda previsioni in caso di un conflitto, ma conchiude che lo ritiene improbabile, non foss'altro perchè le forze di Ras Micael sono doppie di quelle di Oliè e non rappresentano che l'avanguardia dell'esercito che lo Scioa potrebbe spiegare contro Oliè. Certamente Ras Oliè rimarrà solo con le preghiere e i voti che Taitù prigioniera rivolge alla divinità per il successo del suo tentativo; egli comprenderà l'inanità della sua mossa prima ancora di condurla a termine. Il destino che ha colpito la Sovrana colpisce anche lui.

Il viaggio di Teodoro Roosevelt

L'ex-Presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, recandosi da Spezia a Genova in *landau*, si è soffermato ieri a Borghetto Vara per rifocillarsi e riposarsi.

Quindi ripartì e giunse a Sestri Levante alle ore 17.30, dove scese all'Hôtel Europe e Miramare.

L'ex-Presidente degli Stati Uniti, entusiasta della bellezza dei luoghi percorsi, si trattiene a Sestri Levante fino a domani per proseguire per Genova.

La " Scuola archeologica italiana „ in Atene

Alla presenza del Re Giorgio, dei principi Reali Andrea, Cristoforo e Nicola, del presidente del Consiglio Dragoumis, del ministro dell'Istruzione Panajotopoulos, del ministro degli affari esteri Callergis e del corpo diplomatico, è stata inaugurata in Atene nel pomeriggio di ieri la Scuola archeologica italiana.

Il ministro d'Italia, marchese Carlotti, dichiarò aperta la scuola a nome del Re d'Italia, ed espresse parole d'omaggio al Re Giorgio che volle onorare con la sua presenza la cerimonia.

Il marchese Carlotti pronunziò un discorso nel quale, dopo aver rivolto il pensiero al Re d'Italia, presente in ispirito alla cerimonia in quell'ora lieta per la scienza italiana, proseguì dicendo che si compieva un voto antico suffragato dal nesso esistente tra la cultura italiana e quella greca, e dal desiderio di stringere sempre più le relazioni scientifiche italo-greche.

Il marchese Carlotti terminò augurando che l'archeologia italiana, uscendo dall'orbita dell'aridità scientifica, riesca a vivificare i popoli e miri ad incoronare le future energie dei popoli con l'esempio glorioso del passato.

Il ministro Panajotopoulos quindi parlò dicendo che s'imponeva all'Italia, dopo gli splendidi scavi archeologici compiuti a Creta, di occupare il posto eminente che le spetta nell'agone internazionale scientifico che ha il suo campo ad Atene ed assicurò la scuola italiana della benevolenza e dell'appoggio del Governo ellenico.

Doerpfeld, direttore della scuola archeologica tedesca e decano delle scuole archeologiche estere, dette poscia il benvenuto a nome delle consorelle estere alla nuova scuola italiana ed affermò che la tradizione scientifica italiana imponeva l'istituzione di una scuola ad Atene. L'oratore elogiò il direttore Pernier per l'opera degli scavi compiuti e terminò esprimendo sentimenti di fraterna amicizia ed augurando uno splendido avvenire alla scuola italiana.

Infine il direttore della scuola archeologica italiana, Pernier, rivolse un saluto ad Halbherr, sostenitore dell'idea della scuola, e fece la storia dell'archeologia italiana e degli scavi di Creta che hanno costituito la base dell'istituzione della scuola.

Pernier espose quindi il programma degli studi della scuola e ter-

minò, parlando in greco, ringraziando il Re Giorgio del suo intervento e traendo lieti auspici dalla coincidenza dell'inaugurazione odierna con l'anniversario del risorgimento ellenico.

Terminati i discorsi, il Re si trattenne nel salone a conversare col marchese Carlotti, col personale della scuola e coi membri del corpo diplomatico con la massima cordialità.

È stato quindi offerto un rinfresco.

Il marchese Carlotti fece un brindisi al Re Giorgio, il quale rispose augurando prosperità alla scuola italiana.

Telegrafarono, beneaugurando alla nuova scuola, il ministro della pubblica istruzione d'Italia, on. Credaro, e Corrado Ricci, direttore generale delle antichità e Belle arti d'Italia.

Il ministro Panajotopoulos, l'Università e la Scuola archeologica greca inviarono rispettivamente telegrammi di felicitazioni e di auguri al ministro dell'istruzione d'Italia e all'Università di Roma.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri la rappresentanza del Comitato per la commemorazione del cinquantenario del 27 maggio 1860 che si celebrerà a Palermo e di cui S. M. ha la presidenza onoraria, composta del conte Romualdo Trigona, sindaco di Palermo e presidente del Comitato, dei senatori Di Scalea, Paternò, Di Martino, dei deputati Di Trabia, Di Stefano, Pecoraro, Arenella e del comm. G. La Farina, presidente della Camera di commercio.

Il sindaco, in nome della città, invitò le LL. MM. il Re e la Regina ad onorare con la loro presenza Palermo in occasione delle feste della redenzione della Sicilia, e sottopose alla augusta approvazione il programma delle feste offrendone copia artisticamente miniata.

S. M. gradì molto l'invito, dicendo che sarebbe ben lieta di rivedere Palermo, e compiacendosi colla Commissione per la grandiosità delle feste progettate.

Il sindaco inoltre presentò a S. M. una fotografia del monumento, che sorgerà in fondo al viale della Libertà.

Il colloquio cordialissimo durò circa un'ora.

Cortesie internazionali. — S. E. Ahmed Riza, presidente della Camera dei deputati di Turchia, ha spedito all'on. Luzzatti un messaggio di congratulazione e di augurio. In esso è detto:

Nel vostro avvento al potere saluto il felice presagio delle relazioni sempre più intime tra l'Italia e la Turchia, Vostra Eccellenza avendo dato molte volte la prova della sua simpatia verso la Giovane Turchia, che se ne onora.

Nella diplomazia. — S. E. il marchese Di San Giuliano, ministro degli esteri di Italia, è arrivato ieri a Parigi ed è stato ricevuto alla stazione dal personale dell'Ambasciata d'Italia e da Mollard, capo del protocollo, che rappresentava il ministro degli esteri, Pichon.

Industria automobilistica. — A Torino, nel parco del Valentino, ieri, venne inaugurata, con intervento di numerosi invitati, la settima Esposizione internazionale di automobili, indetta dall'Automobile club di Torino.

Alla cerimonia inaugurale assistevano S. A. R. il Duca di Genova, S. A. R. la principessa Laetitia, il prefetto in rappresentanza del Governo, la Giunta comunale, l'on. Montù, numerose altre autorità e notabilità.

Gli invitati vennero ricevuti dal presidente dell'Automobile club di Torino, marchese Ferrero di Ventimiglia, e dai consiglieri del club.

Nella sala dei ricevimenti pronunziarono applauditi discorsi l'avv Goria-Gatti, rilevando i progressi dell'automobilismo e dell'aviazione, e il marchese Ferrero di Ventimiglia, ringraziando gli intervenuti. S. A. R. il Duca di Genova ha poi dichiarato aperta l'Esposizione.

S. A. R. il Duca di Genova e S. A. R. la Principessa Laetitia indi visitarono l'Esposizione guidati dal presidente. Il Duca specialmente si fermò alla sezione aeroplani, interessandosi particolarmente ai modelli italiani, monoplano Navone, monoplano Müller, monoplano tipo speciale militare, ed allo «Stand» della *Fides*, ove esaminò con interesse un nuovo sistema di cambio di velocità espostovi e venne ricevuto a nome dell'Amministrazione dal comm. Clemente Levi.

Nel lasciare l'Esposizione le LL. AA. RR. il Duca di Genova e la Principessa Laetitia vivamente si congratularono colla presidenza dell'Automobile club.

L'Etna. — L'eruzione dell'Etna continua. La colata di Regina Cisterna si avanza lentamente; la colata di Monte Nocilla si è considerevolmente riattivata; allargatasi di circa trecento metri, investe i terreni coltivati.

Pubblicazioni ufficiali. — La *Rivista delle comunicazioni* pubblicata dal Ministero dell'agricoltura e commercio contiene nel terzo fascicolo testè pubblicato:

Sulla notificazione degli atti giudiziali per mezzo della posta, di Raffaele Pascucci professore ordinario di procedura civile nell'Università di Macerata — Ancora dell'autonomia dell'Amministrazione ferroviaria, dell'avv. Giuseppe Marino, direttore delle ferrovie italiane — Lo sviluppo della telefonia in America, dell'ing. Alberto Faranda, direttore dell'Ufficio centrale telefonico di Roma — I trasporti refrigeranti sulle strade ferrate, del dott. Uberto Ferretti, del Ministero d'agricoltura, industria e commercio — L'aria e gli spazi aerei di fronte al diritto pubblico moderno — Il servizio postale e telegrafico nel 1908 negli Stati principali d'Europa, del dott. Emilio Benfante — Una conferenza per il traffico postale in Germania.

Nelle riviste. — La *Fotografia artistica*, la splendida rivista internazionale illustrata edita mensilmente a Torino sotto la direzione del cav. A. Cominetti, ha pubblicato il numero del marzo decorso.

Sono 16 pagine di accurato testo con bellissime illustrazioni intercalate in esso, nonchè due artistiche tavole fuori testo.

Con questo numero la bella e stimata rivista acquista un altro titolo di benemerenza nel campo dell'arte.

Movimento commerciale. — Il 5 corrente furono caricati a Genova 340 carri, di cui 11 di carbone pel commercio e 4 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 364, di cui 110 di carbone pel commercio e 96 per l'Amministrazione ferroviaria: a Savona 39; a Livorno furono caricati 158 carri di carbone, di cui 29 pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria: a Spezia 59, di cui 22 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, è partito da Genova per New York. Il *Mendoza*, della stessa Società, ha proseguito da Montevideo per Buenos Aires. Il *Toscana*, della Società Italia, è partito da Santos per Genova. Il *Siena*, della stessa Società, ha transitato da Gibilterra per Genova. Il *Dandolo*, della Società veneziana, è partito da Suez per Calcutta. Il *Daniele Manin*, della stessa Società, è giunto a Cardiff. L'*Alberto Treves*, pure della Veneziana, è arrivato a Rangoon. Il *Lombardia*, della [illegible] è partito da New York per Genova. Da Aden è partito per Massaua il *Po*, della stessa Società.

ESTERO.

Un'Esposizione utile. — La Lega internazionale di Londra contro la sofisticazione del commestibile terrà prossimamente colà un'Esposizione la quale si aprirà nel vastissimo locale dell'Agricultural Hall.

Gli espositori dovranno firmare una dichiarazione, nella quale assicurano che i prodotti da loro messi in mostra sono assolutamente puri e privi di qualsiasi materia adulterante.

Per maggior garanzia del pubblico i prodotti esposti verranno sottoposti ad una rigorosa analisi chimica per parte di delegati del Royal Institute of Public Health.

Accanto ai prodotti puri così garantiti verranno posti i prodotti corrispondenti adulterati, come si trovano in commercio, con la rispettiva etichetta e colla descrizione delle materie nocive contenute affinchè il pubblico impari a conoscerli.

L'Esposizione organizzata su queste basi promette di riuscire di grande interesse per il pubblico e di grave danno per gli industriali adulteratori.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Si discutono i bilanci di ritorno dal Senato.

Doumer, relatore della Commissione del bilancio, espone che per quanto concerne le entrate le modificazioni apportate dal Senato alle legge di finanza necessitano l'emissione di 15 milioni di obbligazioni a breve scadenza in più di quelli votati già dalla Camera. Per quanto concerne le spese, il Senato ha fatto subire al bilancio una riduzione di 5 milioni.

Il relatore aggiunge che la Commissione della Camera accetta soltanto la riduzione di 3 milioni e propone di mantenere gli altri due che riguardano specialmente le spese per le truppe e la costruzione di caserme.

Si approva quindi con grande rapidità un grande numero di capitoli dei diversi bilanci.

Sul capitolo del bilancio della guerra che si riferisce all'aeronautica, Doumer riconosce che sono stati ordinati i migliori dirigibili del mondo, ma disgraziatamente in numero troppo esiguo. Egli aggiunge che il Senato ha sostenuto la necessità di creare un corpo autonomo di aeronautica e dichiara che bisogna scegliere gli aviatori fra gli ufficiali più giovani, abituati alle esplorazioni e particolarmente nella cavalleria.

Si approvano nel testo della Commissione i diversi bilanci della spesa.

Si passa quindi alla discussione della legge di finanza. La maggior parte delle disposizioni respinte dal Senato, specialmente quelle che riguardano le tasse di successione, sono ristabilite dalla Camera. L'insieme del bilancio è approvato con 426 voti contro 67.

La seduta è tolta e rimandata a domani.

PARIGI, 7. — Il Senato si è riunito nuovamente per esaminare il bilancio ritornato dalla Camera.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, il ministro degli esteri, sir E. Grey, dichiara che la nuova tariffa doganale della Francia è evidentemente deplorevole; nondimeno le rimostranze dell'Inghilterra non sono rimaste senza effetto. Alcuni dazi proposti sono stati diminuiti e niente può fare supporre che gli interessi britannici siano stati trattati con minore considerazione di quegli degli altri Stati. La Francia ha fatto concessioni all'Inghilterra così come agli Stati Uniti.

Il sottosegretario di Stato dell'Ufficio coloniale, Seely, rispondendo quindi ad una interrogazione relativa al Somaliland, dichiara che il fatto che la Gran Brettagna abbia distribuito armi alle tribù amiche un po' disciplinate, non è contrario alla Convenzione di Bruxelles che proibisce il traffico delle armi in Africa. Questa è per noi una necessità, egli soggiunge, e noi speriamo che ciò permetterà alle tribù di resistere vittoriosamente al Mullah.

Dalle ultime notizie noi apprendiamo infatti che le tribù sono in grado di tenere testa ai dervisci. Lungi dal rifugiarsi verso il littorale, esse occupano fortissime posizioni a 150 chilometri nell'interno ed a quanto dice il commissario britannico, esse si trovano in istato di difendersi meglio che non lo fossero quando noi occupavamo alcuni posti isolati nell'interno del paese.

Seely aggiunge che nell'ultimo scontro le tribù amiche hanno avuto soltanto 200 uomini uccisi e forse anche meno, e non 800 e che esse hanno ucciso un gran numero di dervisci. Sembra certo che le informazioni che hanno servito di base alla discussione sul Somaliland avvenuta ieri nella Camera dei lordi non sono che delle voci sciocche, alle quali nessun uomo di buon senso può prestare fede.

Austen Chamberlain combatte la mozione del Governo e difende il diritto della Camera dei lordi di respingere i *bills* finanziari, diritto che costituisce altresì una delle maggiori garanzie contro la tirannia della Camera dei comuni, la quale non rappresenta la maggioranza del paese.

La discussione sulla prima delle mozioni presentate dal Governo viene aggiornata.

Si respinge con 235 voti contro 202 un ordine del giorno in cui si afferma l'urgenza di modificare il regime doganale dell'Inghilterra.

Gli irlandesi si sono astenuti dal voto.

Si approva invece un emendamento il quale afferma che il miglior mezzo di combattere le tariffe doganali ostili consiste nel mantenere la franchigia alle importazioni e dichiara che tutti i dazi che proteggono i grani, le carni, i prodotti agricoli, le materie prime dell'industria aumenterebbero il numero dei disoccupati e costituirebbero un disastro per il commercio e per la prosperità dell'Inghilterra.

Si riprende la discussione delle mozioni relative all'abolizione del *veto* dei lordi.

Dopo vivo dibattito si approva con 339 voti contro 237 un ordine del giorno il quale dichiara che è necessario che i lordi siano privati mediante una legge del diritto di respingere od emendare qualsiasi progetto di legge riguardante le finanze.

I nazionalisti ed il partito del lavoro hanno votato a favore del Governo.

LONDRA, 7. — Lord Rosebery presenterà oggi alla Camera dei lordi una nuova serie di mozioni tendenti a sviluppare il suo progetto per la riforma della Camera alta.

BERLINO, 7. — *Dieta prussiana.* — In principio di seduta il ministro Breitenbach da dettagliate informazioni sul disastro ferroviario di Muelheim, affermando che il disastro si deve ad un errore del macchinista e ricordando con parole di dolorosa simpatia i soldati e i funzionari rimasti morti.

Tutti i deputati ascoltano in piedi le parole del ministro.

CAIRO, 7. — L'assemblea generale ha respinto all'unanimità il progetto del rinnovamento immediato della concessione del Canale di Suez.

MARSIGLIA, 7. — Provenienti da Tolone sono giunti due distaccamenti di marinai, uno di 104 uomini e l'altro di 122.

Essi, circondati da agenti ciclisti e da gendarmi, si sono immediatamente recati alla Joliette, ove in parte sono stati imbarcati sul piroscafo *Gaule* della Compagnia Fraissinet e in parte sui vapori *Moïse* e *Charles Roux* della Compagnia generale transatlantica.

Queste navi sono subito partite: il *Gaule* per Bastia e Livorno, il *Moïse* per Tunisi ed il *Charles Roux* per Algeri.

Il sottosegretario di Stato, Cheron, si è recato a bordo delle navi in partenza. Non si è verificato alcun incidente.

TOLONE, 7. — Parecchi ufficiali di marina e 150 tra marinai, meccanici e fuochisti sono partiti per Marsiglia dove saranno imbarcati sui vapori i cui equipaggi, a causa dello sciopero degli inscritti marittimi, non sono al completo.

Altri marinai e tutte le controtorpediniere rimaste a Tolone si tengono pronti a partire, in caso di bisogno.

MARSIGLIA, 7. — Stamane sono partiti tre piroscafi con equi-

paggi completi di iscritti marittimi. Oggi nel pomeriggio partiranno altri sei piroscafi con equipaggi per metà di iscritti marittimi e per metà di marinai dello Stato.

Sono pronti a partire altri quattro piroscafi.

PARIGI, 7. — Il giudice istruttore ha sequestrato presso la signora Martin Gauthier dodici dossiers relativi alle liquidazioni dei beni delle Congregazioni disciolte in Provincia e così pure numerosi altri documenti i quali stabiliscono l'esistenza di una vera banda organizzata per impadronirsi degli immobili che appartenevano alle Congregazioni soppresse.

Tale sequestro è considerato come molto importante.

PARIGI, 7. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che promulga la convenzione internazionale relativa alla circolazione degli automobili firmata a Parigi l'11 ottobre 1909.

BERLINO, 7. — L'Unione democratica avendo rinnovato la domanda al prefetto di polizia, questi ha autorizzato il comizio aperto sul prato del parco di Humboldthain, organizzato per domenica ventura.

AMBURGO, 7. — Nel pomeriggio è stato varato felicemente il grande incrociatore *G* costruito nei cantieri Blohm e Voss.

Il capo di stato maggiore, generale Moltke, che assisteva al varo, ha imposto per ordine dell'Imperatore il nome di Moltke alla nuova nave.

COSTANTINOPOLI, 7. — Il Re Pietro di Serbia ha conferito al Gran Visir l'ordine di Kara-George ed agli altri ministri la Gran Croce dell'Ordine di Sava.

PIETROBURGO, 7. — Il ministro degli esteri, Iswolsky, ha preso un congedo ed è partito per l'estero ove farà un soggiorno di parecchie settimane.

HALIFAX (Nuova Scozia), 7. — È morto improvvisamente mons. Cameron, vescovo di Antigonish, decano dei vescovi dell'America.

TEHERAN, 7. — Il ministro degli esteri si è dimesso.

LIMA, 7. — Un distaccamento di truppe è partito per il dipartimento di Piura che confina con l'Equatore. Si segnalano numerosi arruolamenti di volontari in tutto il territorio della Repubblica. A Lima soltanto ve ne sono stati 15,000.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

7 aprile 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.43.
Umidità relativa a mezzodì	51.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 15.3.
	minimo 9.5.
Pioggia	mm. 4.6.

7 aprile 1910.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Gran Brettagna, minima di 751 sui Carpazi.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito, fino a 4 mm. al sud e Sardegna; temperatura prevalentemente diminuita; qualche vento forte del 3° quadrante; pioggie generali; grandine in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Barometro: massimo a 763 in Sicilia, minimo a 758 in val Padana.

Probabilità venti moderati tra sud e ponente; cielo generalmente vario con pioggie sparse; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 aprile 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	11 0	6 2
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	11 4	7 5
Spezia	3/4 coperto	mosso	15 0	7 8
Cuneo	1/4 coperto	—	6 1	1 5
Torino	3/4 coperto	—	7 2	2 8
Alessandria	sereno	—	9 3	0 3
Novara	piovoso	—	9 2	4 0
Domodossola	coperto	—	3 2	0 0
Pavia	1/4 coperto	—	10 5	1 6
Milano	coperto	—	11 4	5 6
Como	coperto	—	10 0	6 0
Sondrio	coperto	—	13 3	6 8
Bergamo	coperto	—	10 3	4 2
Brescia	coperto	—	12 7	5 5
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	12 2	4 0
Verona	coperto	—	14 9	5 0
Belluno	1/2 coperto	—	11 7	5 1
Udine	coperto	—	5 3	6 8
Treviso	coperto	—	13 1	5 9
Venezia	nebbioso	calmo	12 0	6 2
Padova	sereno	—	13 3	4 2
Rovigo	1/4 coperto	—	13 0	4 0
Piacenza	sereno	—	9 8	4 9
Parma	1/4 coperto	—	11 4	5 9
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	13 2	5 0
Modena	1/4 coperto	—	15 2	5 2
Ferrara	sereno	—	14 5	5 0
Bologna	sereno	—	13 4	7 4
Ravenna	sereno	—	13 5	3 2
Forlì	1/4 coperto	—	12 6	5 2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	14 7	6 4
Ancona	3/4 coperto	calmo	14 8	7 2
Urbino	1/4 coperto	—	12 5	5 5
Macerata	1/4 coperto	—	13 6	4 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	11 0	4 0
Camerino	coperto	—	11 0	2 2
Lucca	temporalesco	—	14 0	6 5
Pisa	3/4 coperto	—	15 1	7 9
Livorno	1/2 coperto	agitato	14 8	9 0
Firenze	1/4 coperto	—	15 0	6 7
Arezzo	1/2 coperto	—	12 4	5 5
Siena	1/4 coperto	—	12 1	4 8
Grosseto	sereno	—	14 7	5 8
Roma	1/2 coperto	—	14 9	5 5
Teramo	coperto	—	15 0	6 1
Chieti	coperto	—	15 8	6 8
Aquila	coperto	—	9 1	2 4
Agnone	1/4 coperto	—	10 3	2 0
Foggia	coperto	—	17 9	5 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	7 2
Lecce	1/2 coperto	—	20 0	9 0
Caserta	3/4 coperto	—	15 6	6 5
Napoli	coperto	calmo	14 2	7 3
Benevento	piovoso	—	14 8	7 4
Avellino	1/2 coperto	—	15 4	5 0
Caggiano	coperto	—	11 2	3 6
Potenza	coperto	—	12 0	3 7
Cosenza	1/2 coperto	—	16 2	9 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 6	4 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	17 2	9 8
Palermo	sereno	calmo	19 6	5 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 1	8 5
Caltanissetta	sereno	—	15 0	7 0
Messina	1/2 coperto	calmo	19 0	9 8
Catania	sereno	legg. mosso	19 4	10 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	21 2	12 0
Cagliari	sereno	legg mosso	16 5	6 0
Sassari	1/4 coperto	—	12 5	5 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*